



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2007
(OR. en)**

14066/07

**SID 27
FYROM 6**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO su una posizione della Comunità
concernente una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di
associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia che modifica il
protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e
di associazione

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

su una posizione della Comunità concernente una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (2) L'allegato I del detto protocollo n. 2 contiene i dettagli del sistema di duplice controllo.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 3, del detto protocollo n. 2 dispone che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il citato allegato I o di abolire il sistema di duplice controllo,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 108 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in relazione all'articolo 7 del protocollo n. 2 di detto accordo e all'allegato I del protocollo n. 2 è basata sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Progetto

**DECISIONE .../... DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
CE-EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA**

del

**che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e di
associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (2) Significativi progressi sono stati compiuti nel necessario programma di ristrutturazione e conversione dell'industria siderurgica dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (3) È venuta meno la necessità di una procedura amministrativa per la comunicazione rapida di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali per accrescerne la trasparenza ed evitarne il possibile dirottamento.
- (4) Pertanto, non vi è più necessità di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (5) Il protocollo n. 2 deve quindi essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 7 del protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'allegato I di tale protocollo sono soppressi.

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente*
